



N. 53.

Legge sull'applicazione del Decreto Penale.(1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 29 Agosto 1945:

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

Il limite di applicazione del decreto penale di cui all'art. 2 della Legge 9 Settembre 1919 n. 35 e all'art. 5 della Legge 27 Giugno 1942 n. 21 è elevato alle lire tremila di pena pecuniaria.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 Settembre 1945 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.